Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2474

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERRA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI e MANGILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2016

Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge nasce nella consapevolezza che i rapporti sociali e le relazioni interpersonali costituiscano l'asse portante e il fulcro da cui origina e si sviluppa ogni comunità umana.

È pertanto necessario, oltreché utile, considerare l'educazione come sviluppo umano nel contesto del quale tecnologie e scienze diventano imprescindibili elementi per la realizzazione di una rete capace di tenere insieme le diverse parti di una moderna società in continuo divenire. Dal mondo della scuola, in particolare – vero motore che anima, alimenta e fornisce i modelli per dare vita a un sistema sociale –, fino a tutte quelle attività di carattere educativo in cui si determina, si sviluppa e si rafforza la personalità del singolo.

Muovendo da questa consapevolezza, è possibile sostenere che alcune figure professionali possano e debbano assumere, più di altre, un ruolo privilegiato nell'educazione e attivare il singolo alla partecipazione secondo il proprio normale processo di crescita, a riconoscere e nutrirsi di tutto ciò che risulta utile a una buona qualità della vita.

L'educatore deve incentivare e promuovere la partecipazione a un complesso sistema di relazioni umane, attraverso l'intrattenimento e lo svago.

Fin dall'età scolare alcuni soggetti, per ragioni diverse, faticano a gestire relazioni interindividuali, in quanto sprovvisti di strumenti educativi necessari e, al contempo, sono incapaci di acquisirli senza l'apporto di coloro che sono deputati professionalmente a fornirli. Le figure dell'educatore professionale e del pedagogista agiscono anche in situazioni «critiche» temporanee e permanenti e si adoperano in quelle aree sociali che si trovano in situazione di stallo o blocco, che non consentono alla persona di sperimentare una piena autonomia, con relazioni efficaci e benessere.

La presente proposta disciplina le professioni di educatore professionale e pedagogista, riunendo per competenze e finalità le figure degli educatori professionali, degli educatori socio pedagogici, degli educatori professionali socio-sanitari, ognuna delle quali si è distinta per un suo specifico bagaglio tecnico, professionale e metodologico.

Nel disciplinare tali figure professionali – dagli ambiti più generali alla formazione universitaria, dall'adeguamento dei percorsi formativi alla qualifica professionale – s'intendono fornire, entro le rispettive e specifiche funzioni da svolgere, le risposte alle molteplici problematiche che sorgono all'interno di interventi educativi, metodologici e di procedure di valutazione di carattere scientifico che fino a oggi hanno caratterizzato l'attività delle diverse professionalità sopracitate e che, non di rado, hanno finito per sovrapporsi e confondersi.

Il provvedimento in oggetto intende riconoscere e regolamentare le professioni e i compiti sia dell'educatore professionale sia del pedagogista professionista, il cui percorso formativo accademico risulta significativamente mutato da tempo, essendo stato assorbito dal corso di laurea in Scienze dell'educazione. L'identità professionale di entrambi deve fondarsi su un patrimonio metodologico acquisito nella formazione accademica e su una competenza operativa.

Ciò, in virtù anche dell'esigenza di meglio definire una normativa di settore che, allo stato attuale, viene disciplinata, come

per tutte le professioni non organizzate, dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il dispositivo normativo, a partire dalla formazione accademica, stabilisce, dunque, il percorso professionale e gli ambiti di attività e di competenza propedeutici alla formazione dell'educatore professionale e del pedagogista, chiamati a offrire un apporto educativo tanto significativo quanto funzionale sia nel comparto pedagogico-educativo con riguardo agli aspetti socio-educativi, sia negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per attività didattica, di ricerca e sperimentazione.

L'impegno da perseguire è che tutti coloro che necessitano di interventi educativi, anche in assenza di certificazione, abbiano la possibilità di essere potenziati laddove il gruppo-classe presenta al suo interno fenomeni di bullismo e cyberbullismo che non facilitano un buon andamento generale dello stesso gruppo-classe.

Oltre alle disposizioni transitorie, è previsto, infine, un «Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti» da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con particolare attenzione rivolta alla «continuità didattica» anche in presenza di patologie e gravi difficoltà sociali al fine di prevedere, per un intero ciclo scolastico, la presenza del medesimo educatore e/o pedagogista con lo scopo di contribuire – non solo astrattamente ma in concreto – al raggiungimento dell'autonomia del singolo individuo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e garantire pari opportunità di educazione pedagogica, istruzione e cura, la presente legge disciplina le professioni di educatore professionale e pedagogista.

Art. 2.

(Definizione e funzioni delle professioni di educatore professionale e pedagogista)

1. L'educatore professionale è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia e responsabilità, mediante l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e contribuisce alla formazione in vari contesti educativi e formativi, attuando specifici progetti educativi, relazionali e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità in una prospettiva di crescita personale e sociale. Espleta la sua attività in ambito educativo, formativo e pedagogico, in situazioni critiche sociali ed extrasociali e ovunque si ritenga necessario il suo contributo.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordi-

namento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi. Il pedagogista può svolgere attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e interculturale anche attraverso l'organizzazione d'iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, e attività di consulenza, didattica, sperimentazione e ricerca nel suo specifico ambito professionale.

3. L'esercizio delle professioni di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento di specifici titoli mediante formazione universitaria ai sensi degli articoli 5 e 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 3.

(Ambiti di attività)

1. L'educatore professionale e il pedagogista operano, ciascuno nella sfera delle rispettive competenze, prioritariamente nei seguenti ambiti:

a) educativo, scolastico, culturale e interculturale;

b) ludico-ricreativo;

c) scolastico-formativo e per l'orientamento lavorativo;

d) socio-sanitario, della salute e prevenzione, socio-assistenziale;

e) della genitorialità e della famiglia;

f) penitenziario e giudiziario.

2. In particolare l'educatore professionale e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle rispettive competenze, provvedono a:

a) progettare, programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;

b) contribuire all'organizzazione di strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare un progetto educativo integrato;

c) progettare e realizzare, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia e sviluppo dei bambini in età prescolare, che non presentino patologie nello sviluppo;

d) collaborare nella pianificazione, organizzazione e gestione di progetti culturali nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità e di attività ludico-espressive;

e) collaborare all'attuazione di sistemi finalizzati all'integrazione di persone con difficoltà motoria e disagio sociale;

f) operare nei processi di apprendimento svolgendo funzioni di progettazione, intervento e valutazione pedagogica sia in ambito educativo, culturale e formativo, sia nell'orientamento scolastico e lavorativo;

g) progettare e realizzare, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate a progetti e interventi di orientamento e inserimento lavorativo a favore di migranti e di categorie di persone svantaggiate;

h) partecipare a servizi di assistenza e di tutela per donne e bambini che hanno subito abusi o che vivono in condizioni di degrado;

i) operare con le famiglie e nel contesto sociale dei soggetti in difficoltà, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;

l) offrire consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio e per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

m) partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione volte alla definizione di politiche formative, a piani di formazione permanente e ad altre finalità di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

(Qualifica europea dell'educatore professionale)

1. L'educatore professionale rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C118 del 6 maggio 2008, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».

Art. 5.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione e L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le facoltà di farmacia e medicina, con trecento ore di tirocinio formativo annuali.

2. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso di laurea di cui al comma 1.

Art. 6.

(Qualifica europea del pedagogista)

1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del livello 7 del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

2. La qualifica di cui al comma 1 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio della professione in qualunque forma, compresa quella libero-professionale, e per l'accesso al pubblico impiego nonché al sistema privato dei servizi.

Art. 7.

(Formazione universitaria del pedagogista)

1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education.*

2. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline

pedagogiche, per almeno tre anni accademici, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate negli ambiti di cui all'articolo 3, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 8.

(Collocazione professionale)

1. Le professioni di educatore professionale e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge, nella nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell'ISTAT, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni.

2. Le professioni di educatore professionale e di pedagogista sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, che è specificamente competente in merito al riconoscimento dei titoli per l'accesso e l'esercizio della professione da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che chiedono di stabilirsi in Italia, come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché da parte dei di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 9.

(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)

1. A partire dall'anno scolastico 2017-2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di educatori professionali e pedagogisti da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica, nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

2. Fatta salva l'autonomia scolastica e al fine di garantire il principio della continuità didattica, le istituzioni scolastiche, d'intesa con le famiglie e tenendo conto dei fattori geografici, ambientali e sociali, promuovono la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici programmando cicli educativi in conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevedano la presenza del medesimo educatore professionale o pedagogista per l'intero ciclo.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93,5 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento».

Art. 10.

(Norme finali e transitorie)

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero a coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea della classe L/SNT2.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgere presso le università, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea quadriennale in Scienze dell'educazione, indirizzo educatore professionale extra-scolastico conseguita prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea triennale in Scienze dell'educazione a indirizzo socio-sanitario, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre

2000, e al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, i cui corsi siano stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) diplomi di corsi professionali *post*-diploma di durata almeno biennale istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, che abbiano permesso l'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

d) diplomi di educatore professionale di durata triennale conseguiti entro l'anno 2005 a seguito di corsi di formazione professionale *post*-diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici e che abbiano permesso l'esercizio professionale.

3. Il corso intensivo di cui al comma 2 è interdipartimentale ed è organizzato di concerto dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione, di farmacia e di medicina.

4. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

a) almeno cinquanta anni di età e dieci anni di servizio;

b) almeno venti anni di servizio.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, le modifiche necessarie al fine dell'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

€ 1,00